



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 148 DEL 11.05.2015

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI L'AQUILA

Oggetto: Convenzione del Collegio dei periti industriali e periti industriali laureati, per l'affidamento di incarico professionale per il ripristino, la ricostruzione ed il recupero di opere pubbliche o private a seguito dell'evento sismico del 6 aprile 2009 in attuazione dell'art. 4 del DPCM del 4 febbraio 2015

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*” ed in particolare l’art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che “*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*”;

Visto l’articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, che prevede l’istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 che prevede che l’Ufficio speciale per la città di L’Aquila è costituito dal Comune di L’Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L’Aquila;

Vista l’Intesa sulla costituzione dell’Ufficio speciale per la città di L’Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L’Aquila e dal Sindaco del comune di L’Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali dell’Ufficio Speciale;

Preso atto che con Decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L’Aquila conferisce all’Ing. Raniero Fabrizi l’incarico di Titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L’Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell’Intesa sulla costituzione dell’Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale, come previsto nell’avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dott. Graziano Del Rio, prot. 986 del 18/02/2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

Visto il DPCM del 4/02/2013 “Definizione delle procedure per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”;

Considerato che il citato DPCM dispone, all'art. 4, comma 10, che “*con uno o più provvedimenti del Capo dell'Ufficio speciale, sentito il Comune dell'Aquila, sono definiti i criteri attuativi e le modalità di calcolo dei contributi (...)*”;

Ritenuto opportuno dare attuazione al dettato normativo anche attraverso la collaborazione con i collegi dei periti industriali e periti industriali laureati delle quattro province abruzzesi;

Considerato che, a seguito della collaborazione tra l'Ufficio Speciale per la ricostruzione di L'Aquila (U.S.R.A.), l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere (U.S.R.C.), congiuntamente ai consigli dei Collegi dei periti industriali e periti industriali laureati della Regione Abruzzo, si è pervenuti alla sottoscrizione della “Convenzione del collegio dei periti industriali e periti industriali laureati, per l'affidamento di incarico professionale per il ripristino, la ricostruzione ed il recupero di opere pubbliche o private a seguito dell'evento sismico del 6 aprile 2009 in attuazione dell'art. 4 del DPCM del 4/02/2013”, che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegato “A”);

Ritenuto opportuno prendere atto della sopra citata convenzione;

Considerato che la presente determinazione non comporta assunzione di spesa né riduzione di entrata;

DETERMINA

1. di prendere atto della sottoscrizione della “Convenzione del collegio dei periti industriali e periti industriali laureati, per l'affidamento di incarico professionale per il ripristino, la ricostruzione ed il recupero di opere pubbliche o private a seguito dell'evento sismico del 6 aprile 2009 in attuazione dell'art. 4 del DPCM del 4/02/2013”(Allegato “A”);
2. di dare atto che la presente determinazione non comporta assunzione di spesa né riduzione di entrata.

Il titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila

Ing. Raniero Fabrizi



CONVENZIONE DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI, PER
L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL RIPRISTINO, LA RICOSTRUZIONE ED IL
RECUPERO DI OPERE PUBBLICHE O PRIVATE A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009 IN
ATTUAZIONE DELL'ART.4 DEL DPCM DEL 4 FEBBRAIO 2013

PREMESSE

Il presente schema di convenzione, in analogia ai precedenti documenti allegati al protocollo d'intesa sottoscritto tra il Dipartimento della Protezione Civile e gli Ordini degli Ingegneri, degli Architetti dei Collegi dei Geometri e Geometri Laureati della Regione Abruzzo ed in attuazione dell'art.4 comma 10 del DPCM del 4 Febbraio 2013, si redige al fine di riconoscere i compensi massimi ammissibili a finanziamento per le prestazioni tecniche rese per il recupero di opere pubbliche o private danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, dai Periti Industriali e Periti Industriali Laureati.

Per gli incarichi da conferirsi si richiamano ed hanno piena valenza le modalità indicate nell'art. 9 comma 3 del D.L. n.1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27.

ALLEGATO A SCHEMA DI INCARICO PROFESSIONALE

**SCHEMA-TIPO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL RIPRISTINO, LA RICOSTRUZIONE ED IL
RECUPERO DI OPERE PUBBLICHE O PRIVATE A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO CHE HA COLPITO LA
REGIONE ABRUZZO NEI GIORNI 6 APRILE 2009 E SEGUENTI**

CONTRATTO

Per l'affidamento dell'incarico di (1) _____

relativo ai lavori di (2) _____

TRA

il Sig. (3) _____

nato a _____

il _____

nella sua qualità _____

in seguito, per brevità, indicato come "COMMITTENTE"

E

Il Perito Industriale (4) _____

domiciliato a _____

in seguito, per brevità, indicato come "AFFIDATARO" il quale interviene nel presente atto in qualità di (5)

_____ iscritto all'Albo dei Periti
Industriali e Periti Industriali Laureati dal _____ con il n° _____

si conviene e si stipula quanto appresso:

ARTICOLO 1
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il Committente incarica l'Affidatario e questi dichiara di assumere l'incarico di (1) _____
relativo ai lavori di (2) _____

A) L'incarico medesimo, di cui Legge 146 del 12 marzo 1957 e successive modifiche ed integrazioni consiste nella (6):

- a.1) Redazione delle varie fasi di progettazioni architettoniche, sia del recupero dell'esistente con ripristino dell'agibilità sismica che, in aggiunta, delle nuove opere, in caso di sostituzione edilizia;
- a.2) Redazione delle varie fasi di progettazioni strutturali, compreso le verifiche di vulnerabilità;
- a.3) Redazione delle varie fasi di progettazioni impiantistiche ivi comprese ove necessari i calcoli inerenti il contenimento del consumo energetico e l'isolamento acustico in edilizia (il compenso per i soli calcoli di contenimento energetico sono ricompresi entro il limite di cui al comma 1 dell'art. 1 del Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 44 del 17 febbraio 2011)
- a.4) Direzione dei lavori;
- a.5) Assistenza al collaudo dei lavori;
- a.6) Contabilità liquidazione dei lavori;
- a.7) Progetto di demolizione e relative prestazioni inerenti la sicurezza;
- a.8) _____;

B) L'incarico comprende inoltre le seguenti prestazioni aggiuntive, disciplinate al successivo art.4 (6):

- b.1) Coordinatore per la progettazione e/o per la esecuzione dei lavori in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08;
- b.2) Responsabile dei lavori per la progettazione e/o per l'esecuzione, in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08 (solo per lavori privati, se nominati);
- b.3) Piano parcellare di esproprio e relativi stati di consistenza (solo per lavori pubblici);
- b.4) Piano di manutenzione dell'opera (solo per lavori pubblici);
- b.5) Rilievi architettonici, rilievi strutturali e particolari misurazioni;
- b.6) Misura e contabilità dei lavori;
- b.7) Collaudo amministrativo, strutturale ed impiantistico;
- b.8) Perizie giurata di accertamento danni e del nesso di causalità;
- b.9) Pratiche catastali e rilievi topografici;
- b.10) Rilievi piano-altimetrici e profili longitudinali;
- b.11) Sezioni trasversali;
- b.12) Verifiche di vulnerabilità;
- b.13) Verifiche di contenimento energetico;
- b.14) Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici e verifiche di isolamento acustico;
- b.15) Progetto di demolizione in caso di sostituzione edilizia;
- b.16) Progetto delle nuove opere in caso di sostituzione edilizia;
- b.17) Perizia per l'acquisto abitazione equivalente;
- b.18) _____;
- b.19) _____.

La suddivisione delle prestazioni è effettuato con i seguenti criteri:

- opere edili: Ic– tutti gli interventi previsti sull’involtucro edilizio ad esclusione degli interventi strutturali e delle opere ad essi propedeutici;
- opere strutturali: Ig– in tale categoria rientrano tutte le opere strutturali a prescindere dalla tipologia della struttura portante, compresi gli eventuali scavi, le opere di demolizione e tutte le lavorazioni propedeutiche alla loro esecuzione;
- impianti idrici: IIIa – tutte le opere relative al rifacimento o alla realizzazione di impianti di distribuzione di liquidi;
- impianti termici e di distribuzione del gas: IIIb– tutte le opere relative al rifacimento o alla realizzazione di impianti di riscaldamento e distribuzione di gas;
- impianti elettrici: IIIc– tutte le opere ammissibili a contributo relative al rifacimento o alla realizzazione di impianti elettrici, di comunicazione, di sorveglianza, di controllo e simili e/o speciali.

Per opere non ricadenti nelle precedenti casistiche è ammessa la successiva suddivisione in ulteriori classi e categorie secondo quanto previsto della Legge 146 del 12 marzo 1957:

- _____
- _____
- _____

Ove venga eseguita la suddivisione in classi di lavoro, resta a carico del professionista la produzione di elaborato tecnico contente lo scorporo delle voci di computo metrico, con riferimento al numero di articolo, in base alle classi in cui viene ripartito l’importo dei lavori tra le varie classi su richiamate.

I compensi, come di seguito determinati, saranno a valere sul contributo concesso per tutte le prestazioni comunque inerenti i lavori ammessi a contributo; resterà a carico del committente il pagamento di tutte le prestazioni relative ad opere non connesse al ripristino dell’agibilità sismica dell’immobile.

ARTICOLO 2 **CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO**

L’Affidamento viene concesso sotto l’esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite e richiamate nel presente Contratto.

L’Affidatario si impegna ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché le prescrizioni delle competenti autorità in materia di progettazione dei lavori, le norme fiscali ed ogni e qualsiasi norma attinente alla prestazione, ivi comprese le norme riguardanti le competenze professionali. Inoltre l’Affidatario si impegna ad osservare le disposizioni contenute nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate a seguito degli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo e relativi atti di indirizzo.

Lo stesso Affidatario deve essere in regola con i versamenti dei contributi ai fini previdenziali.

Sono allegati al presente Contratto per farne parte integrante e sostanziale:

- Eventuale atto di costituzione della Associazione temporanea di professionisti (ATP);
 - Calcolo presunto parcella;
- _____
 - _____

ARTICOLO 3 **DOMICILIO DELLE PARTI**

Per qualsiasi controversia comunque connessa e/o derivante dal presente Contratto è competente il Foro in cui ha luogo la prestazione.

Il Committente dichiara il proprio domicilio fiscale in _____

e dichiara il proprio Codice Fiscale _____

e la Partita I.VA n. _____

L’Affidatario dichiara che gli è stata attribuita la Partita I.VA n. _____

ARTICOLO 4

IMPORTO DEI LAVORI E COMPENSO

Il compenso spettante all'Affidatario per le prestazioni oggetto del presente Contratto, è determinato utilizzando quale base di riferimento la Legge 146 del 12 marzo 1957 e successive modifiche, aggiornamenti ed integrazioni, in caso di committente privato ed il D.M. 04/04/2001 "Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'art. 17, comma 14-bis, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche" in caso di committente pubblico, richiamate al precedente Art. 2), e applicando ai compensi ivi indicati con la riduzione non inferiore al 30% (trenta per cento), fatti salvo quanto ulteriormente ed espressamente disposto nel presente articolo.

a) Onorari

L'onorario comprende quanto dovuto all'Affidatario per lo studio e la compilazione del progetto, nonché per la contabilità, direzione lavori e le prestazioni accessorie, incluse le spese di studio strettamente necessarie e verrà determinato a percentuale in ragione dell'importo dell'opera.

Per effetto della parzializzazione della prestazione progettuale così come indicato al precedente art. 1) del presente Contratto, la percentuale verrà applicata sull'importo del preventivo delle opere da realizzare, risultante dal progetto oggetto dell'incarico, tenuto conto che non sono applicabili le maggiorazioni correlative all'incarico parziale.

Per la sola direzione lavori e prestazioni ad essa connesse, indicate al precedente art. 1, punti da a.4) ad a.6) del presente Contratto, la relativa percentuale, determinata dalle aliquote parziali di cui alla Tabella B4 – art.22 della Legge 146 del 12 marzo 1957 e s.m. e i., o nel caso di committente pubblico dalla Tabella B) e B1) del D.M. 04/04/2001, verrà applicata sull'importo del consuntivo lordo dell'opera realizzata, con espressa esclusione delle somme eventualmente riconosciute all'appaltatore in conseguenza di contenzioso.

Sono altresì riconosciute le sotto indicate maggiorazioni e detrazioni dell'onorario spettante all'Affidatario:

- maggiorazione del 5% dell'onorario relativo ad ogni singola prestazione ove l'incarico venga assunto da un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti o in altra forma di comprovata partecipazione al cui interno sia presente un iscritto all'Albo dei periti con anzianità di iscrizione inferiore ai 5 anni, solo nel caso in cui il professionista possa dimostrare di aver effettivamente compartecipato alla singola prestazione professionale.
- detrazione del _____% per la fornitura da parte del Committente di disegni, rilievi, ed altri elaborati che facilitano il compito dell'Affidatario.

b) Rimborso spese

A rimborso delle spese sostenute dall'Affidatario e dei compensi accessori di cui agli art. 4 e art. 6 della legge 143 del 02 marzo 1949, della legge 144 del 02 marzo 1949, della legge 146 del 12 marzo 1957 e dell'art. 3 del D.M. 04.04.2001, sarà corrisposta all'affidatario stesso una somma forfetaria pari al 20 %.

c) Prestazioni aggiuntive

Le prestazioni aggiuntive indicate al precedente art.1 punto B) del presente atto si intendono già compensate, applicando la riduzione percentuale di cui al precedente comma del presente articolo, ad eccezione delle seguenti, per le quali i relativi compensi, come di seguito determinati, saranno riconosciuti in aggiunta a quello base di progettazione e direzione dei lavori. Per quanto non specificatamente contenuto nella Legge 146 del 12 marzo 1957, si fa riferimento all'art.16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 per l'equiparazione ai tariffari di Ordini e Collegi analoghi per prestazioni.

1. Coordinatore per la progettazione e la esecuzione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08

Il compenso spettante all'Affidatario per le attività relative all'incarico di coordinatore per la progettazione e/o per la esecuzione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui al D.Lgs 81/08 Titolo IV, è determinato utilizzando quale base di riferimento le tabelle A e B2 di cui al D.M. 04/04/2001 secondo le classi e categorie dei lavori, sia in caso di committente pubblico che privato.

2. Responsabile dei lavori in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell'opera di cui al D.Lgs. 81/08 (solo per lavori privati e in caso di formale nomina)

Il compenso è determinato utilizzando quale base di riferimento le tabelle A e B2 di cui al D.M. 04/04/2001 secondo le classi e categorie dei lavori, sia in caso di committente pubblico che privato.

3. Piano particolare di esproprio e relativi stati di consistenza

Le prestazioni relative al piano parcellare di esproprio e i relativi stati di consistenza, redatti per conto di amministrazioni pubbliche, comprendono essenzialmente:

- a) accessi e contatti con l'organo espropriante e con gli Enti competenti;
- b) verifiche ed accertamenti catastali;
- c) corrispondenza rituale fra le parti;
- d) operazioni di sopralluogo con la stesura dei verbali;

Il compenso relativo alla predisposizione dei piani particolari di esproprio da redigersi nell'ambito del progetto, è determinato utilizzando a base di riferimento la Tabella B5 di cui al D.M. 4/4/2001.

4. Piano di manutenzione dell'opera (solo lavori pubblici)

Tale prestazione viene riconosciuta ove obbligatoria solo per committenza pubblica scomponendo l'importo dell'opera utilizzando quale base di riferimento l'applicazione del D.M. 04 aprile 2001, Tabella A e lettera s della Tabella B1.

5. Rilievi architettonici, rilievi strutturali e particolari misurazioni

L'onorario per i rilievi architettonici è computato utilizzando a base di riferimento la Tabella B3.2 di cui al D.M. 4/4/2001, sia in caso di committente pubblico che privato.

In aggiunta all'onorario base di cui al precedente comma, per l'esecuzione di rilievi in edifici ricadenti all'interno dei perimetrazioni di cui al DCD n. 3/2010 e per il rilievo di edifici sottoposti a vincolo di tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali D.Lgs. 42/2004 oppure classificati di pregio ai sensi del DCD n. 45 del 17.02.2011, è riconosciuto un onorario aggiuntivo non superiore a 5,00 euro/mq per edifici vincolati, a 4,00 euro/mq per edifici di pregio, ed a 3,00 euro/mq per gli aggregati caratterizzati da un'articolazione complessa, applicato sulle superfici lorde planimetriche e sulle superfici lorde dei prospetti. Al di fuori delle perimetrazioni di cui al DCD n. 3/2010 per gli aggregati caratterizzati da una articolazione complessa è riconosciuto un onorario pari a 2,00 €/mq.

6. Misura e contabilità dei lavori

Per le contabilità dei lavori è corrisposto l'onorario a percentuale, utilizzando a base di riferimento la Tabella E4 – art.18 della Legge 146 del 12 marzo 1957 e s.m.i.

Considerato che le contabilità riguardano lavori di ripristino, trasformazione e manutenzione saranno riconosciuti, altresì, gli incremento previsti del 20% per riparazione ed eventualmente e/o del 40% per manutenzione nei casi ove essa è prevista.

7. Collaudo amministrativo, strutturale ed impiantistico

Onorari per soli collaudi.

Per il professionista incaricato del solo collaudo di opere progettate, dirette e liquidate da altri, l'onorario è regolato dalla tabella C/4, applicando le percentuali della prima o della seconda colonna secondo che si tratti della pura e semplice collaudazione delle opere con l'esame e il parere sugli atti contabili della gestione e sulle riserve, ovvero della collaudazione predetta e del riparto della spesa a carico di vari condomini contenti, ecc., in proporzione delle quote di proprietà o carature a termine delle disposizioni vigenti.

Le percentuali stabilite per il collaudo debbono essere applicate anche sull'importo delle riserve discussi indipendentemente dal loro accoglimento.

TABELLA C / 4

COLLAUDI E OPERE DI TERZI (articolo 25)

Importo delle opere	PER OGNI CENTO LIRE DI IMPORTO	
	A Collaudo ed esame atti contabili t = - 0,22	B Collaudo ed esame atti contabili spese fra cond., ecc. t = - 0,20
Lire 5.000.000/ Euro 2.582,28	0,4526	0,7230
Lire 10.000.000/ Euro 5.164,57	0,3886	0,6294
Lire 15.000.000/ Euro 7.748,85	0,3554	0,5804
Lire 20.000.000/ Euro 10.329,14	0,3336	0,5479
Lire 30.000.000/ Euro 15.493,71	0,3052	0,5052
Lire 40.000.000/ Euro 20.658,28	0,2864	0,4770
Lire 50.000.000/ Euro 25.822,84	0,2727	0,4562
Lire 70.000.000/ Euro 36.151,98	0,2533	0,4265
Lire 100.000.000/Euro 51.645,69	0,2342	0,3971
Lire 150.000.000/Euro 77.468,53	0,2142	0,3662
Lire 200.000.000/Euro 103.291,38	0,2010	0,3457
Lire 300.000.000/Euro 154.937,07	0,1839	0,3188
Lire 400.000.000/Euro 206.582,76	0,1726	0,3010
Lire 500.000.000/Euro 258.228,45	0,1643	0,2878
Lire 700.000.000/Euro 361.519,83	0,1526	0,2691
Lire 1.000.000.000/Euro 516.456,90	0,1411	0,2506

L'importo al quale si applicano le indicate percentuali è costituito dal valore complessivo dell'opera da collaudare compreso altresì l'importo degli elementi secondari previsti dalle NTC 2008 e non l'importo complessivo del manufatto di cui esse fanno parte; per opere di importo superiore al massimo indicato in tabella, si applica l'ultima percentuale; per opere di valore intermedio tra i valori indicati in tabella, il valore dell'onorario a percentuale verrà determinato per interpolazione lineare. Per opere di importo inferiore al minimo indicato in tabella si applicano il valore minimo dell'onorario, pari a € 400,00, sia nel caso strutturale che impiantistico, senza l'applicazione della riduzione del 30% sull'onorario come previsto dal presente articolo.

Se la prestazione di collaudo statico sulla base della normativa tecnica vigente è eseguita in corso d'opera, l'onorario a percentuale come sopra determinato può essere aumentato fino ad un massimo del 15 per cento, nel caso di edifici di nuova costruzione, e ad un massimo del 30 per cento nel caso di riparazione di edifici esistenti.

Gli onorari relativi alle prestazioni professionali per l'esecuzione del collaudo statico non sono soggetti alla riduzione del 30%. Il rimborso delle spese è ammesso fino ad un limite massimo del 60% dell'onorario spettante per l'esecuzione del collaudo, nel caso di interventi di riparazione di edifici esistenti, e nel limite massimo del 30% per gli interventi di sostituzione dell'edificio, secondo gli scaglioni di seguito indicati.

8. Perizie giurata di accertamento danni e del nesso di causalità (da applicare solo nel caso che non venga affidato l'incarico di progettazione delle opere di ripristino, recupero o ricostruzione) (necessaria, e quindi riconosciuta, solo per immobili non ricadenti nella perimetrazione del c.d. Cratere).

L'onorario per operazioni preliminari quali sopralluogo, accertamento danni, esame documentazione, per redazione perizia e stima con Computo Metrico Estimativo, e asseverazione finale è determinato utilizzando quale base di riferimento la tabella D4 art. 28 della Legge 146 del 12 marzo 1957 e smi.

Le prestazioni rese per la perizia d'accertamento danni di cui al presente articolo, non possono comunque superare in ogni caso l'importo massimo di 5.000 euro. Nel caso in cui l'incarico per la progettazione delle opere venga affidato ad altro professionista, al compenso a questi spettante è detratto l'importo relativo alle prestazioni già svolte per la determinazione del nesso di causalità e corrispondenti al preventivo sommario dei lavori fino ad un massimo di € 2.000,00.

9. Pratiche Catastali e rilievi topografici

Premesso che, come precisato all'art.1 ultimo comma, non sono riconosciute a valere sul contributo le prestazioni relative a modifiche non ammissibili a contributo, l'onorario relativo alle prestazioni di seguito descritte è calcolato, utilizzando a base di riferimento le rispettive tabelle.

9.1 Tipo di frazionamento:

L'onorario relativo alla prestazione di seguito descritta è determinato all'accesso alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate (ADE) per la visura catastale, richiesta dell'estratto di mappa e punti fiduciali; deposito di legge al Comune di appartenenza; presentazione ed approvazione catastale; ritiro del tipo approvato e visure aggiornate.

Tipo di frazionamento comprendente, oltre alle voci sopra descritte, il rilievo con strumentazione adeguata, restituzione informatizzata e redazione secondo normativa vigente

- | | |
|---|------------|
| - Fino a due particelle ed un max di 20 punti celerimetrici (ca. 25 vac): | 1.050,00 € |
| - Per ogni particella derivata in più (ca. 2 vac): | 100,00 € |
| - Per ogni punto rilevato in più (ca. 0,5 vac): | 15,00€ |

Tipo di frazionamento per l'introduzione in mappa di strade, canali e fogne eseguiti con opportuna strumentazione topografica o satellitare:

rilievo per una lunghezza inferiore al Km e massimo ad 1 Km con larghezza massima di 40m.	1.200,00 €
rilievo per larghezza di 10m. oltre i 40m.	200,00 €
redazione frazionamento, comprensivo di calcoli, elaborazioni, deposito urbanistico, presentazione e ritiro per la particella originaria:	235,00 €
per ogni particella derivata oltre la prima:	50,00 €

Redazione di monografia per Punti Fiduciali compreso il rilievo fotografico e presentazione all'Ufficio competente:	100,00 €
---	----------

9.2 Tipo mappale per aggiornamento fabbricati:

L'onorario relativo alla prestazione di seguito descritta è determinato all'accesso alla banca dati dell'ADE per la visura catastale, richiesta dell'estratto di mappa e punti fiduciali; eventuale deposito di legge al Comune di appartenenza; presentazione ed approvazione catastale; ritiro del tipo approvato e visure aggiornate, utilizzando quale base di riferimento la seguente tabella:

Tipo mappale comprendente, oltre alle voci sopra descritte il rilievo con strumentazione adeguata, restituzione informatizzata e redazione secondo normativa vigente.

Per lotti con superficie fino a 2.000mq

per fabbricati fino a 100 mq coperti (ca. 25 vac):	1.050,00 €
per fabbricati da 101 a 200 mq. Coperti (ca. 27 vac):	1.155,00 €
per fabbricati oltre 201 mq coperti (ca. 30 vac):	1.260,00 €

Per lotti con superficie tra 2001mq e fino a 5.000mq

per fabbricati fino a 100 mq coperti (ca. 25 vac):	1.155,00 €
per fabbricati da 101 a 200 mq. Coperti (ca. 27 vac):	1.260,00 €
per fabbricati oltre 201 mq coperti (ca. 30 vac):	1.365,00 €

Per lotti con superficie oltre 5.000mq

fino a 200 mq di edificato coperto (ca. 35 vac):	1.365,00 €
per fabbricati oltre 201 mq e per ogni 100 mq coperti oltre l'importo di cui alla lettera g) (ca. 2,5 vac):	100,00 €

Tipo mappale per verifica di corrispondenza topografica e per ampliamento fabbricati esistenti:

Si applicano le tariffe di fabbricati esistenti: cui sopra ridotte del 50%

9.3 Prestazioni per il catasto fabbricati:

L'onorario relativo alla prestazione di seguito descritta è determinato utilizzando quale base di riferimento la seguente tabella:

Redazione di Elaborato Planimetrico

Rilievo e rappresentazione grafica fino a cinque u.i.u. (o BCNC) (ca. 4,5 vac):	210,00 €
Oltre le cinque u.i.u. per cadauno (ca. 1 vac)	31,00 €

Redazione di planimetria per singola u.i.u.

rilievo e rappresentazione grafica per cat. A e B fino a 100 mq di superficie catastale (ca. 7 vac):	315,00 €
per ogni 100 mq (o frazione) oltre i primi 100 mq (ca. 1 vac):	52,00 €
per Cat. C fino a 20 mq. di superficie catastale (ca. 2,5 vac):	105,00 €
per ogni 50 mq (o frazione) oltre i primi 20 mq. (ca. 1,5 vac):	73,00 €
per Cat. D e E fino a 20 mq. di superficie catastale (ca. 7 vac):	315,00 €
per ogni 200 mq (o frazione) oltre i primi 20 e fino a 1000 mq (ca. 2,5 vac):	105,00 €
per ogni 200 mq (o frazione) oltre i 1000 mq (ca. 1 vac):	52,00 €

Classamento ed attività estimali

u.i.u. in categoria ordinaria - cadauna (ca. 2,5 vac):	105,00 €
u.i.u. in cat. Speciale o particolare di rendita catastale fino a 10.000 € - cadauna (ca. 4,5 vac):	210,00 €
per ogni ulteriori 50.000 € (o frazione) di rendita catastale oltre i 10.000 e – cad (ca. 5 vac)	262,00 €

Compilazione documenti tecnici (DOCFA)

per la prima u.i.u. (o BCNC, ovvero unità del gruppo F) (ca. 2,5 vac):	105,00 €
ogni u.i.u. (o BCNC ovvero unità del gruppo F) fino alla quinta - cadauna (ca. 1 vac):	52,00 €
ogni u.i.u. (o BCNC ovvero unità del gruppo F) oltre la quinta - cadauna (ca. 0,5 vac):	26,00 €

Denuncia di variazione per ampliamento di unità immobiliari esistenti:

Si applicano gli importi di cui ai punti precedenti, ridotti del 30%.

Vanno aggiunti tributi, bolli, sanzioni ed interessi per l'intero della cifra da liquidare alle amministrazioni o ADE.

La presente elaborazione è stata effettuata in considerazione della determinazione del 13 agosto 2007 del Direttore dell'Agenzia del Territorio per le attività di surroga svolte dagli U.P. dell'allora Agenzia del Territorio.

10. Rilievi piano-altimetrici- profili longitudinali

L'onorario relativo alla prestazione per l'esecuzione di rilievi piano-altimetrici finalizzati alla formazione di piani quotati eseguiti con qualsiasi idonea strumentazione topografica; la prestazione include lo studio preliminare d'inquadramento dell'opera da rilevare; lo studio di eventuali poligonali di collegamento; l'eidotipo della zona da progettare, il rilievo, i calcoli e la grafica in opportuna scala, è determinato utilizzando quale base di riferimento la seguente tabella:

TABELLA H / 4

ONORARI PER DISEGNI CON RILIEVI DI TERRENI (articolo 37)

RAPPORO DEL DISEGNO 1 : 1000 Compenso per ettaro						
addizionali per :						
solo rilievo e disegno planimetrico con linee poligonali	rilievo e disegno altimetrico con tracciamento curvo di livello orizzontale nella planimetria		calcolo grafico delle superficie			
	equidistanza curve		m. 2	m. 5	m. 10	
NATURA E SITUAZIONE DEL TERRENO						
Terreno di normale percorribilità :						
pianura	lire euro	62.738 32,4015	37.643 19,4409	32.768 16,9232	25.080 12,9527	10.023 5,1764
collina	lire euro	75.286 38,8820	55.195 28,5058	45.142 23,3139	35.118 18,1369	12.532 6,4722
montagna	lire euro	100.381 51,8425	62.738 32,4015	55.195 28,5058	45.142 23,3139	15.027 7,7608
Terreno accidentato o difficoltosa percorribilità:						
pianura	lire euro	87.819 45,3547	50.176 25,9137	42.632 22,0176	37.643 19,4410	12.532 6,4722
collina	lire euro	100.381 51,8425	67.728 34,9786	60.228 31,1052	47.666 24,6174	15.027 7,7608
montagna	lire euro	125.477 64,8035	82.814 42,7699	70.252 36,2821	57.704 29,8016	15.027 7,7608
Terreno molto accidentato o di difficile percorribilità:						
pianura	lire euro	112.929 58,3230	65.128 33,6358	55.195 28,5058	44.522 22,9937	12.532 6,4722
collina	lire euro	125.477 64,8035	82.814 42,7699	70.252 36,2821	57.704 29,8016	15.027 7,7608
montagna	lire euro	150.572 77,7639	100.381 51,8425	80.290 41,4663	65.218 33,6823	17.552 9,0649
Piccoli centri urbani (inferiori a 10.000 abitanti)	lire euro	200.763 103,6864				
Centri urbani (aree non fabbricabili)	lire euro	300.273 155,0781				

Disegni in scala più grande: aumento dal 10 al 20 %

Rilievi di zone per la costruzione di strade e canali o di strade e canali esistenti: si valutano per superfici rilevate in base alla effettiva larghezza della zona rilevata ed applicando un aumento del 25 % sulla tabella

Per profili longitudinali: compenso addizionale da L. 2.434 (euro 1,2668) a L. 4.870 (euro 2,5151) l'ettometro a seconda della natura e situazioni del terreno.

11. Sezioni trasversali

L'onorario relativo alla prestazione in oggetto comprende la misura delle distanze e dei dislivelli con opportuna strumentazione topografica; il calcolo delle distanze parziali e dei dislivelli; la restituzione grafica e disegno in opportuna scala di rappresentazione; l'onorario relativo, è determinato utilizzando quale base di riferimento la seguente tabella:

11.a	per sezione fino a 40m. di lunghezza (ca. 1,5 vac): per ogni metro oltre i 40m (ca. 0,02 vac):	77,00 € 1,00 €
------	---	-------------------

12. Verifiche di vulnerabilità

In analogia alla Ordinanza del P.C.M. 3362/2004 le verifiche di vulnerabilità degli edifici saranno compensate utilizzando quale base di riferimento quanto di seguito riportato, espresso in metri cubi e valutato dallo spiccato delle fondazioni:

per edifici con volume fino a 10.000 m³ al prodotto del volume dell'edificio per un costo unitario di 2,20 Euro/m³,

Ai costi unitari su esposti verrà applicato con un coefficiente correttivo (CC) che tiene conto della percentuale del costo degli interventi strutturali del successivo progetto (C_{is}) di miglioramento rispetto al valore convenzionale delle strutture esistenti (C_{cs}).

Il valore convenzionale delle strutture esistenti (C_{cs}) viene stimato come percentuale del valore convenzionale dell'immobile determinato come prodotto della superficie complessiva dell'edificio ($S_c = S_u + 0,60 \times (S_{nr} + S_p)$) x un valore unitario di 1.250,00 €/m²:

$C_{cs} = 35\% \text{ di } S_c \times 1.250,00 \text{ €/m}^2$ per edifici in cemento armato o in acciaio

$C_{cs} = 45\% \text{ di } S_c \times 1.250,00 \text{ €/m}^2$ per edifici misti e/o in muratura

CC = 1,00 per $C_{is} \leq 40\% \text{ di } C_{cs}$

CC = 0,70 per $40\% \text{ di } C_{cs} \leq C_{is} \leq 70\% \text{ di } C_{cs}$

CC = 0,35 per $C_{is} \geq 70\% \text{ di } C_{cs}$

13. Verifiche contenimento energetico, certificazione ed analisi termografica

Ove si renda necessaria la verifica del contenimento energetico e i relativi calcoli ai sensi del D. Lgs 192/05, così come modificato ed integrato dal D.Lgs 311/06, dal D.Lgs. 115/08 e DPR 59/09; il compenso spettante al progettista è determinato in base alla volumetria linda del singolo alloggio utilizzando quale base di riferimento la tabella sotto riportata:

fino a mc 300 per qualunque tipo di costruzione:	€ 300,0
per ogni mc oltre i 300 e sino a 600:	€ 0,40 - € 420,00
per ogni mc oltre i 600 e sino a 1000:	€ 0,35 - € 560,00
per ogni mc oltre i 1000 e sino a 2000:	€ 0,28 - € 840,00
per ogni mc oltre i 2000 e sino a 5000:	€ 0,18 - € 1.380,00
per ogni mc oltre i 5000 e sino a 10000:	€ 0,10 - € 1.880,00
per ogni mc oltre i 10000 e sino a 20000:	€ 0,06 - € 2.480,00
per ogni mc oltre i 20000:	€ 0,04

Per opere ripetute gli onorari varieranno tra il 20 e il 50% dell'onorario valutato per la prima opera.

Per il progetto gli onorari sono riferiti alle leggi 143 del 02 marzo 1949, n. 144 del 02/03/1949 e della 146 del 12/03/1957 e successive modifiche, aggiornamenti ed integrazioni.

In caso di verifiche locali si applica lo stesso criterio con la riduzione del 20%.

La Certificazione e/o attestazione di qualificazione Energetica è determinata utilizzando quale base di riferimento invece compensata la tabella seguente:

EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE, COMMERCIALI E UFFICI, CON RIFERIMENTO ALLA SUPERFICIE NETTA

NUOVA COSTRUZIONE

TIPO	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE (€/mq)
Edificio mono - bifamiliare	300,00 €	2,75 €/mq totali
Edificio fino a 1000 mq	500,00 €	1,65 €/mq totali
Edificio da 1.001 a 5.000 mq	700,00 €	1,45 €/mq totali
Edificio oltre 5000 mq	2.200,00 €	1,15 €/mq totali

COSTRUZIONI ESISTENTI

TIPO	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE (€/mq)
Edificio mono - bifamiliare	300,00 €	3,52 €/mq totali
Edificio fino a 1000 mq	600,00 €	1,98 €/mq totali
Edificio da 1.001 a 5.000 mq	900,00 €	1,65 €/mq totali
Edificio oltre 5000 mq	2.400,00 €	1,32 €/mq totali

14. Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici e verifiche isolamento acustico

Ove si renda necessaria la determinazione dei requisiti acustici passivi con verifica dell'isolamento acustico e delle relative calcolazione attraverso:

- una valutazione preliminare con raccolta dati (progetto architettonico con destinazione d'uso ad elaborati grafici, situazione al contorno, tipologie costruttive e materiali che si intendono utilizzare);
- la verifica delle scelte progettuali ed individuazione di interventi e variazioni;
- la redazione di relazione tecnica (analisi dei dati, scelte progettuali, elaborazione di una scheda per ogni tipologia costruttiva interessata, particolari costruttivi con schemi grafici).

Spetta al progettista un compenso commisurato all'estensione superficiale dell'edificio e sarà determinato, utilizzando quale base di riferimento, le formule seguenti:

$$C_{DET} = € (500 + 15 \times S^{0,71} + 100 \times i) \times 1,10$$

Dove:

S = Superficie netta dei pavimenti

i = numero di impianti diversi da valutare

Il compenso per le prestazioni di consulenza in acustica va inteso in aggiunta a quanto dovuto al professionista per qualsiasi altra prestazione.

15. Progetto di demolizione in caso di sostituzione edilizia

La redazione degli elaborati tecnici propedeutici alle demolizioni e la direzione dei lavori saranno compensati, in aggiunta agli altri compensi in base alla tariffa professionale con l'applicazione della classe Ic, con l'aliquota della Tab. A/4 della Legge 146 del 12 marzo 1957 corrispondente all'importo di demolizione e smaltimento, e con l'applicazione delle seguenti prestazioni parziali effettivamente svolte indicate nella tab. B4: Progetto di Massima, Preventivo sommario, Preventivo particolareggiato, Capitolati, contratti di appalto, Direzione tecnica Lavori, Liquidazione lavori. La prestazione per il Progetto definitivo potrà essere applicato solo in casi di estrema complessità ed ove si riscontri la necessità di redazione di apposito elaborati tecnici.

In tutti i casi dovrà essere riconosciuto, al tecnico incaricato, il compenso relativo alle prestazione di Responsabile dei Lavori, ove nominato, e di Coordinamento della Sicurezza, nei casi previsti dal D.Lgs 81/08 e s. m. ed i., sia in fase di progettazione che di esecuzione, che sarà determinato, anch'esso in aggiunta alle altre prestazioni, e le percentuali afferenti alle sole opere di demolizione e smaltimento, e tramite l'applicazione di quanto riportato nei precedenti punti 1 e 2, con la maggiorazione del 30% per rischi ulteriori di crolli e rovina e per interventi in fabbricati già pericolanti ed in condizioni particolarmente disagiate.

In tutti i casi di sostituzione edilizia volontaria tutti gli oneri relativi alle prestazioni professionali necessarie resteranno a carico del Committente, fatto salvo quanto indicato al successivo paragrafo.

16. Progetto delle nuove opere in caso di sostituzione edilizia

In caso di sostituzione edilizia non volontaria oltre ai compensi per le prestazioni di progettazioni eseguite per il recupero dell'esistente e delle verifiche di vulnerabilità (*redatte per la valutazione della convenienza economica di cui al comma 4 dell'art. 5 dell'O.P.C.M. n. 3881 del 11 giugno 2010*) ed in aggiunta ad esse saranno remunerate al tecnico incaricato tutte le prestazioni effettivamente svolte per la progettazione del nuovo organismo edilizio, con applicazione di quanto previsto nella presente convenzione.

Nel caso si proceda a sostituzione edilizia e venga effettivamente redatto il progetto di intervento sull'esistente quest'ultimo verrà compensato, con i criteri precedentemente stabiliti, per le seguenti prestazioni professionali:

- progettazione, utilizzando quale base di riferimento, con all'applicazione delle seguenti Prestazioni Parziali Progetto di massima, Progetto sommario, Progetto definitivo, Preventivo particolareggiato utilizzando quale base di riferimento Tabella B4 art.22 della Legge 146 del 12 marzo 1957 e successive modifiche, aggiornamenti ed integrazioni, e comunque secondo le prestazioni effettivamente rese o richieste;
- verifica vulnerabilità sismica;
- verifica contenimento energetico.

Nel caso di sostituzione edilizia volontaria i compensi vengono calcolati sulle prestazioni necessarie per l'intervento sull'esistente. Gli onorari per le prestazioni rese per l'ammissione a contributo – progettazione, verifica di vulnerabilità, calcolo del contenimento energetico e quant'altro effettivamente necessario – computate in base alle fasi progettuali realmente necessarie ed espletate, competono pienamente al professionista. La differenza tra gli onorari calcolati per l'intervento sull'esistente, compresa la fase di esecuzione, e quelli spettanti per le prestazioni effettivamente espletate per la progettazione, ad esclusione di quelli inerenti alcune prestazioni oggettivamente non necessarie e relative ad alcune fasi progettuali, quali ad esempio la redazione di capitolati e contratti e quelle inerenti il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, andranno a compensare parte degli onorari spettanti per la realizzazione dell'intervento di nuova costruzione. Le eccedenze calcolate tra gli onorari dovuti per la nuova costruzione e quelli relativi alle prestazioni sull'esistente necessarie per l'ammissione contributo resteranno a carico del Committente.

17. Perizia per l'acquisto abitazione equivalente

Le prestazioni rese per l'individuazione delle some dovute nel caso di acquisto di abitazione equivalente sono calcolate utilizzando quale base di riferimento la tabella D4 - art.28 della Legge 146 del 12 marzo 1957 e s.m.i.

ARTICOLO 5

ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legge 28 marzo 1997 n° 79, convertito dalla Legge 28 maggio 1997 n° 140, non è prevista alcuna forma di anticipazione fatto salvo i casi in cui detta anticipazione sia riconosciuta per sopravvenute norme e/o regolamenti.

ARTICOLO 6

PROPRIETÀ DEL PROGETTO

Il progetto resterà di proprietà del Committente che a suo insindacabile giudizio potrà darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che sempre a suo insindacabile giudizio, saranno ritenute necessarie, senza che dall'Affidatario possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempre ché non venga in definitiva modificato sostanzialmente il progetto stesso nella parte artistica o architettonica, o nei criteri informatori essenziali.

ARTICOLO 7

GARANZIE

Con la sottoscrizione del presente atto □ si prevede □ non si prevede che sulle somme liquidate all'Affidatario per compensi professionali sia stipulata polizza assicurativa.

ARTICOLO 8

CESSIONE DELLA PRESTAZIONE - SUBAPPALTO

Non è consentito all'Affidatario cedere il presente Contratto ad altro professionista, pena la nullità dell'atto stesso. È parimenti vietato affidare totalmente o parzialmente a terzi l'esecuzione della prestazione oggetto del presente Atto o parti di esso, fatta eccezione, previa autorizzazione del Committente, per le consulenze specialistiche, per le attività relative ad indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, nonché per la redazione grafica degli elaborati progettuali e la predisposizione di elaborati specialisticci e di dettaglio (escluse le relazioni geologiche), ferma restando la responsabilità dell'Affidatario.

ARTICOLO 9

PRESCRIZIONI PER L'ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE - ELABORATI DI PROGETTO

Le prestazioni oggetto del presente atto, dovranno essere eseguite in conformità alle regole e norme tecniche vigenti in materia con particolare riferimento a:

DM 29.05.1895

Legge 11/02/1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni per le opere pubbliche

D.Lgl 12 Aprile 2006 n. 163

Legge 20/03/1865, n. 2248 All. F

RD 25/05/1895, n.350

RD 11/02/1929, n.275

DPR 16/07/1962,n. 1063

D.Lgl 8/03/2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni

DM 11/03/1988

L.R. 138/96

DPR 380/01 e s. m. ed i.

DM 14 Gennaio 2008 - Norme tecniche per le costruzioni e relativa Circolare esplicativa n. 617

DPR 554 del 21/12/1999

DPR. 5 ottobre 2010 n. 207

D.Lgl 3 Aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale)

D.L. 163/2006

D.M. 37/2008

DPR 5 ottobre 2010 n. 207

Legge 146 del 12 marzo 1957

Leggi 143 e 144 del 02 marzo 1949.

Per quanto riguarda la formulazione dei computi metrici estimativi delle opere da progettare dovrà essere utilizzato il prezzario adottato e vigente della Regione Abruzzo e solo nel caso di non corrispondenza delle lavorazioni da eseguirsi con voci contenute nel citato prezzario si dovrà utilizzare il Prezzario della Regione Marche della Regione Umbria, o altri prezzari ufficiali, adottato e vigente all'epoca della prestazione, in mancanza del prezzo di riferimento necessario nei detti prezzari ufficiali dovrà essere redatta adeguata analisi prezzi.

È vietato introdurre nei progetti prescrizioni, lavorazioni e/o prodotti che hanno l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre.

Nel solo caso di committente pubblico e ove tale procedura si rendesse necessaria, l'Affidatario, svilupperà i progetti in osservanza alle leggi vigenti ed in particolare nel rispetto delle lettere A), B) e C) dell'articolo 1 del presente atto, procederà alla:

Redazione del progetto preliminare costituiti dai seguenti elaborati:

- relazione illustrativa contenente:

- ragioni della scelta della soluzione prospettata, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio;
- fattibilità amministrativa e tecnica della scelta, avuto riguardo ai costi rapportati ai benefici previsti.

- Schemi grafici individuanti le caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare.

- Elaborati utili all'avvio della procedura espropriativa.

Redazione del progetto definitivo costituito da:

Relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio

Studio d'impatto ambientale (ove previsto)

Elaborati grafici relativi:

- alle principali caratteristiche delle opere in scala non inferiore a _____
- alle superfici e ai volumi da realizzare in scala non inferiore a _____
- al tipo di fondazione in scala non inferiore a _____
- studi ed indagini preliminari relativi alla natura ed alle caratteristiche dell'opera;
- calcoli preliminari delle strutture
- calcoli preliminari degli impianti
- disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali tecnici ed economici.
- computo metrico estimativo

Redazione del progetto esecutivo costituito da:

- Relazioni generale e di settore;
- Calcoli esecutivi delle strutture; Calcoli esecutivi degli impianti;
- Elaborati grafici in scala non inferiore a _____
- Particolari costruttivi in scala non inferiore a _____
- Capitolato speciale d'appalto prestazionale o descrittivo;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi unitari;
- Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
- Stima dei rifiuti derivanti da demolizione e ricostruzione, con relativa classificazione C.E.R. e tracciamento del destino degli stessi (smaltimento o discarica)

Nel solo caso di Committente pubblico, resta comunque salva la facoltà dello stesso Committente, durante lo sviluppo delle varie fasi progettuali, ritenendo tali elaborati insufficienti o eccessivi, di richiedere integrazioni ovvero modificazioni all'Affidatario senza che questi abbia nulla a pretendere. Per quanto non previsto nel presente articolo, si fa riferimento al D.P.R. 207/2010 (Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici).

ARTICOLO 10
APPROVAZIONE DEI PROGETTI

Nel solo caso di committente pubblico l'Affidatario, per l'espletamento dell'incarico oggetto del presente Atto, dovrà uniformarsi all'iter procedurale per l'approvazione dei progetti specificato nel presente articolo.

Tutte le fasi di seguito indicate saranno valide per tutti i livelli di progettazione che verranno richiesti all'Affidatario medesimo e come tali assoggettabili.

1. Decorrenza delle prestazioni:

L'inizio della prestazione avrà decorrenza dalla data di comunicazione di esecutività dell'incarico, indipendentemente dalla formale stipulazione del presente atto.

2. Presentazione dei progetti:

Sulla base della predetta comunicazione l'Affidatario, entro il termine utile indicato al successivo Articolo 12 del presente contratto, dovrà presentare al Committente, in triplice copia, il progetto, al fine di un primo esame da parte dello stesso.

Gli elaborati che costituiscono il progetto dovranno essere presentati debitamente firmati dall'Affidatario.

I disegni, gli schemi, le tabelle e le relazioni di calcolo dovranno essere elaborati nei formati UNI A4, A3 o A2 e, in caso eccezionale ove richiesto, nei formati UNI A0 e A1.

Ad avvenuta definitiva accettazione del progetto, l'Affidatario dovrà consegnare al Committente:

- n. 1 (una) copia su carta bianca di tutti i disegni, schemi e tabelle e n. 1 (uno) originale su carta bianca di tutte le relazioni di calcolo;
- n. 1 (una) copia composta di tutti gli atti progettuali in formato PDF su supporto informatico.

3. Revisione del progetto:

Il Committente si riserva un periodo di tempo di _____ (_____) giorni naturali consecutivi, a decorrere dalla data di presentazione del progetto, per l'esame necessario all'approvazione.

In esito a tale esame, il Committente potrà procedere all'approvazione ovvero alla restituzione del progetto, o di parte di esso, all'Affidatario, affinché vengano apportate tutte le modifiche segnalate.

L'Affidatario, entro il termine indicato al successivo articolo 12 del presente atto, adeguerà ed integrerà il progetto nel senso indicato dal Committente. La procedura di cui al presente punto 3 sarà ripetuta fino alla definitiva approvazione del progetto, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi a favore dell'Affidatario.

4. Approvazione:

L'approvazione del progetto consiste nell'ultimazione dell'iter approvativo di tutti gli elaborati che costituiscono il progetto medesimo, secondo l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa del Committente.

Qualora per l'elevatezza della spesa risultante dal progetto preliminare, o per altro motivo derivante da pubblico interesse, il Committente ritenesse non conveniente di dare ulteriore seguito allo sviluppo del progetto, potrà dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'Affidatario.

In tale evenienza, e sempre che il progetto sia stato giudicato dal Committente medesimo attendibilmente, adeguatamente e regolarmente studiato, competerà all'affidatario soltanto un compenso ridotto pari al 20% (venti per cento) dell'onorario spettante per l'intera attività di progettazione, oltre all'importo del rilievo se eseguito, a titolo di tacitazione piena e definitiva di ogni prestazione professionale e di ogni spesa ed onere accessorio incorso dall'Affidatario in dipendenza del presente contratto. Qualora il progetto, indipendentemente dal livello raggiunto, venisse invece non accolto per difetto dello studio e per inattendibilità tecnica ed economica, all'Affidatario non sarà dovuto alcun compenso, né avrà il Committente obbligo di reincaricare l'Affidatario di un nuovo studio in sostituzione di quello non accettato.

Il prosieguo nelle varie fasi di progettazione, una volta approvato il progetto presentato, è comunque subordinato ad apposita comunicazione autorizzativa del committente.

5. Varianti in corso d'opera:

L'Affidatario si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dal Committente, riferite alle sole opere non oggetto di contributo, fino alla definitiva approvazione del progetto stesso, secondo le norme vigenti, senza che ciò dia diritto a speciali maggiori compensi.

Qualora le modifiche comportino invece cambiamenti nella impostazione progettuale determinati da nuove diverse esigenze ed autorizzati dal Committente, all'Affidatario spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera, di cui appresso. Nell'eventualità che, in corso di esecuzione dei lavori previsti in progetto, il Committente ritenesse necessario introdurre varianti od aggiunte al progetto stesso, l'Affidatario avrà l'obbligo di redigere gli elaborati che all'uopo gli saranno richiesti per i quali avrà diritto ai compensi che spettano a norma del presente Atto. Per la redazione degli elaborati relativi a perizie suppletive che attengano soltanto alle quantità dei lavori originariamente previsti, l'importo di esse è da sommare a quello originario, e sull'importo globale sarà computato l'onorario da ridursi dell'onorario già corrisposto per il progetto originario e per le eventuali precedenti perizie suppletive e/o di variante e suppletive.

Per la redazione degli elaborati relativi a perizie di variante che richiedano o meno l'applicazione di prezzi non previsti nel

progetto originario, verrà corrisposto sull'importo lordo delle opere oggetto della variante, l'onorario nella misura della percentuale a detto importo afferente. Per le perizie di variante e suppletive, la percentuale di onorario va determinata come per le perizie suppletive.

Nel caso delle perizie di variante, le quantità relative alle categorie di lavoro non più da eseguire, vengono portate in conto solo se oggetto di attività progettuale. Non potranno essere, quindi, considerate le quantità oggetto di pura e semplice eliminazione dal progetto in esecuzione.

Alla fine dei lavori, l'Affidatario dovrà comunque consegnare al Committente i disegni definitivi, gli elaborati, le descrizioni, ecc., corrispondenti alla effettiva consistenza e situazione delle opere eseguite.

ARTICOLO 11

TEMPO UTILE - PENALITÀ

Nel solo caso di Committente pubblico, il tempo utile concesso all'Affidatario per la presentazione delle varie fasi progettuali viene qui di seguito stabilito ed avrà decorrenza dalle apposite comunicazioni del Committente previste al precedente articolo del presente contratto:

prima presentazione del progetto preliminare, giorni _____ (_____) naturali consecutivi;
prima presentazione del progetto definitivo giorni _____ (_____) naturali consecutivi;
prima presentazione del progetto esecutivo, giorni _____ (_____) naturali consecutivi.

Si stabilisce inoltre che, per ciascun livello di approfondimento tecnico, l'Affidatario dovrà consegnare al Committente la successiva redazione del progetto o di parti di esso, entro, giorni _____ (_____) naturali consecutivi a decorrere dalla data in cui il Committente stesso restituirà il progetto o parte di esso all'Affidatario per introdurre le modifiche segnalate. Per ogni giorno di ritardo oltre i termini sopra stabiliti, l'Affidatario incorrerà nella multa di € _____ (euro _____).

Per l'applicazione di tale penalità, viene stabilito che i giorni di ritardo vanno riferiti al singolo elaborato di progetto.

Nel caso in cui l'Affidatario accumuli, nell'ambito di ciascun livello di progettazione, un ritardo che ecceda i

_____ (_____) giorni, il Committente resterà libero da ogni impegno preso nei confronti dell'Affidatario inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per rimborso spese.

Il Committente Pubblico dovrà procedere all'approvazione definitiva dei vari livelli di progettazione nei termini di seguito indicati: progetto preliminare giorni 30 (trenta);

progetto definitivo giorni 45 (quarantacinque);
progetto esecutivo giorni 60 (sessanta).

I suddetti termini decorrono dalla data di presentazione, da parte dell'Affidatario, del progetto nella stesura revisionata e accettata dal committente.

Il committente privato dovrà procedere all'accettazione del progetto da inoltrare agli Enti Pubblici preposti entro 30 gg. dalla consegna da parte dell'affidatario.

ARTICOLO 12

PAGAMENTI

I compensi sono corrisposti dai soggetti pubblici e privati con le modalità di seguito descritte:

- attività di progettazione e sicurezza lavori in fase di progettazione: entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione della relativa fase progettuale, ovvero dall'erogazione del contributo;
- attività di direzione lavori e sicurezza lavori in fase di esecuzione: in acconti nella misura del 90% dell'onorario maturato determinato in relazione agli stati di avanzamento dei lavori;
- residuo: entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del collaudo (saldo della direzione lavori, del coordinamento per la sicurezza nella fase dell'esecuzione).

L'emissione dei mandati di pagamento sono subordinati all'emissione di fattura fiscale ed all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva (EPPI).

Qualora per cause non dipendenti dall'incaricato, l'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo non dovesse verificarsi entro 180 (centoottanta) giorni dall'ultimazione della relativa prestazione e dalla consegna all'Amministrazione della documentazione completa i pagamenti saranno comunque disposti entro i 60 (sessanta) giorni successivi.

L'Affidatario chiede che i pagamenti vengano effettuati con la modalità sotto indicata, con esplicita dichiarazione che l'adempimento della modalità prescelta costituisce valore di quietanza, facendo salvo il Committente stesso da ogni responsabilità conseguente(7):

Bonifico bancario: Codice IBAN _____

Accredito in conto corrente postale n. _____,

Rimessa di assegno circolare non trasferibile intestato a _____
La modalità di pagamento prescelta sarà valida per tutti i pagamenti fino ad avvenuta revoca, da chiedere esplicitamente con apposita istanza.
Nel caso di ATP, i mandati di pagamento, che verranno emessi in dipendenza del presente atto, dovranno essere quietanzati dal Perito _____ nella sua qualità di _____, il quale dovrà indicare le percentuali di ripartizione delle somme tra i vari componenti il Raggruppamento, restando il Committente esonerato da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti come indicato.

La facoltà di quietanzare ed esigere spetta al suddetto Perito, in virtù del documento citato nella costituzione delle parti.
Nel caso di committenza privata, con richiesta di indennizzo per il ripristino dell'agibilità sismica dell'immobile, i pagamenti verranno effettuati come segue:

. progettazione ed attività connesse: entro sette giorni dall'emissione del primo S.A.L., compatibilmente con la reale ed effettiva disponibilità dell'importo concesso a titolo di indennizzo
. Direzione dei lavori e prestazioni connesse: entro sette giorni dall'emissione del relativo S.A.L., compatibilmente con la reale ed effettiva disponibilità dell'importo concesso a titolo di indennizzo, fino alla concorrenza del 75% dell'importo totale;
. saldo: entro sette giorni dalla liquidazione delle fatture da parte del Comune.

L'Affidatario si obbliga a garantire la tracciabilità finanziaria dei pagamenti per tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nell'esecuzione della prestazione oggetto del presente Atto, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti, sollevando il Committente da ogni responsabilità.

A tal fine l'Affidatario si obbliga ad effettuare i pagamenti a terzi, conseguenti al presente contratto, avvalendosi di banche o di Poste italiane s.p.a. utilizzando il bonifico bancario o postale; all'uopo indica il conto corrente dedicato con IBAN _____. L'Affidatario si obbliga, altresì, ad inserire nella fattura il CUP _____. Il Committente si obbliga ad inserire il codice CUP nell'ordine di bonifico per il pagamento dei compensi.

Il mancato utilizzo del bonifico, bancario o postale, conformemente a quanto sopra indicato, da parte dell'Affidatario determina inadempimento grave dell'Affidatario e pertanto sarà causa di risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e ragione di risarcimento danni, in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno.

L'Affidatario ed il Committente si obbligano a garantire il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

ARTICOLO 13

RITARDI NEI PAGAMENTI

Qualsiasi ritardo nella liquidazione dei pagamenti, non dà diritto all'Affidatario di pretendere interessi, risarcimento danni od indennità di qualsiasi specie, salvo quanto disposto dai successivi commi.

Qualora la comunicazione di autorizzazione a fatturare venga emessa oltre i termini di cui al precedente articolo, il relativo ritardo provocherà una riduzione di uguale entità del termine di pagamento stabilito nel medesimo articolo.

Decorso tale termine, spetterà all'Affidatario un interesse sulle somme dovute pari al tasso legale. Il pagamento si intende eseguito con l'emissione del relativo mandato da parte del Committente.

ARTICOLO 14

RECUPERO CREDITI-COMPENSAZIONI

Le somme dovute dall'Affidatario al Committente in dipendenza del contratto vengono recuperate in sede di liquidazione delle fatture e, in caso di insufficienza, compensate a termini del 2° comma del presente articolo.

Qualunque somma dovuta dall'Affidatario al Committente, a qualsiasi titolo, viene compensata sui pagamenti spettanti all'Affidatario medesimo.

Se i crediti maturati dall'Affidatario sono insufficienti, l'Affidatario è tenuto a versare la differenza a saldo, salvo restando il diritto del Committente di esperire l'azione ritenuta più conveniente per il reintegro dell'intero avere. L'Affidatario è tenuto a restituire eventuali somme non riconosciute in sede di controllo, a semplice richiesta del committente entro 30 giorni dalla notifica del Committente.

ARTICOLO 15

RESCISSIONE DAL CONTRATTO

Il Committente potrà disporre la rescissione dell'incarico di cui al presente contratto nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi in tutto o in parte agli obblighi ivi contenuti o alle prescrizioni impartite dal Committente stesso per il suo espletamento, ovvero in ragione dei ritardi accumulati, dall'Affidatario medesimo, di cui al precedente articolo 11.

In tal caso spetteranno all'Affidatario i compensi in proporzione alle prestazioni correttamente svolte, fatto salvo il risarcimento degli oneri e delle maggiori spese che il Committente stesso dovrà sostenere a causa dell'inadempimento dell'incarico.

ARTICOLO 16

SPESE DI STIPULAZIONE E GESTIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Le spese di scritturazione del contratto e delle copie occorrenti, nonché quelle per le tasse di bollo e di registro e postali e quelle relative agli atti che occorrono per la gestione dell'atto dal giorno dell'incarico formale della prestazione professionale fino a quello di completa esecuzione, sono a totale carico dall'Affidatario. Si stabilisce che i tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente atto, sono a carico delle parti contraenti secondo legge.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.

Il presente atto, avente per oggetto prestazioni di servizi il cui corrispettivo è soggetto all'I.V.A., è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta fissa, giusto l'articolo 40 del citato decreto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti rinviano alla Legge 146 del 12 marzo 1957 e s.m.i. ed al D.M. 4/4/2001 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 17

VIDIMAZIONE PARCELLE

Al fine di garantire il rispetto del presente schema di convenzione e di esercitare un controllo sulle prestazioni effettuate, le parcelle dovranno acquisire il parere di congruità del Collegio sottoscrittore del presente documento che si impegna alla vidimazione senza oneri a carico della committenza e con l'onere dell'1% a carico dell'iscritto richiedente, impegnandosi ad eseguire, contemporaneamente alla liquidazione del compenso, una verifica degli elaborati, con particolare riferimento alla completezza rispetto all'incarico conferito ed alla rispondenza alle vigenti normative degli stessi. Dette vidimazioni saranno effettuate nella misura del 100% sulle pratiche presentate.

ARTICOLO 18

VALIDITA' DELLA PRESENTE CONVENZIONE

La presente convenzione è da ritenersi valida e retroattiva per tutte le pratiche di ricostruzione non ancora concluse, fatta salva la disponibilità di spesa prevista nel quadro tecnico economico.

ARTICOLO 19

PUBBLICITA'

Il presente schema di convenzione è stato concertato in data _____ dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila U.S.R.A. e dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere U.S.R.C., congiuntamente ai Consigli dei Collegi dei Periti della Regione Abruzzo.

Lo stesso viene inviato dal Collegio dei Periti a:

- Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri,*
- Capo del Dipartimento della Protezione Civile,*
- Capo Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica,*
- Titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila,*
- Titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere,*
- tutti i Comuni del Cratere.*

Il presente schema di convenzione sarà, inoltre, pubblicato sui siti dei Collegi dei Periti sottoscrittori della presente convenzione.

Redatto in duplice originale. Letto, confermato e sottoscritto.

li _____

IL COMMITTENTE

L'AFFIDATARO

I contraenti dichiarano ai sensi dell'articolo 1341 primo e secondo comma del Codice Civile di approvare specificamente le clausole relative ai sotto indicati articoli del presente contratto:

ARTICOLO 3 - DOMICILIO

ARTICOLO 10 - APPROVAZIONE DEI PROGETTI

ARTICOLO 11 - TEMPO UTILE PENALITA'

ARTICOLO 15 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO.

Letto, confermato e sottoscritto

li _____

IL COMMITTENTE

L'AFFIDATARO

NOTE:

- 1) Indicare il tipo di incarico da conferire (ad es. progettazione, D.L., ecc.):
- 2) indicare l'oggetto dell'incarico;
- 3) indicare il committente affidante;
- 4) Per.Ind;
- 5) indicare in quale veste l'Affidatario assume l'incarico (Libero Professionista o capogruppo ATP nel qual caso indicare i nomi degli altri membri del raggruppamento ed il numero di repertorio dell'atto di costituzione) ;
- 6) barrare la casella corrispondente al tipo di incarico concesso;
- 7) barrare le caselle

